

Si comunica che il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, entrato in vigore il 19 luglio 2020, all'art. 157, comma 7 ter, ha previsto che "All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

Pertanto, si evidenzia che la norma in esame dispone, tra l'altro, ***la proroga al 31 dicembre 2020 della validità delle carte di identità scadute, mentre rimane limitata alla data di scadenza del documento la validità ai fini dell'espatrio.***